

Normativa

SINTESI DEI CONTENUTI DEL DECRETO 28 LUGLIO 2005 SUL CONTO ENERGIA PER IL FOTOVOLTAICO (tratto da *lsolea360gradi* di ISES Italia)

In attuazione del Dlgs. 387/03, "**il decreto 28 luglio 2005**" che incentiva il kWh fotovoltaico è stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale (n. 181 del 5 agosto 2005)**. Il decreto, elaborato dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente, definisce il cosiddetto "conto energia" per il fotovoltaico, secondo quanto indicato dall'art.7 del Dlgs. 387 del 2003, per impianti con taglie comprese tra **1 kW e 1.000 kW di potenza**.

L'incentivazione per la produzione elettrica da fotovoltaico sarà erogata per **20 anni** per impianti la cui domanda sia stata inoltrata da **persone fisiche e giuridiche**, compresi i soggetti pubblici e i condomini di edifici. Le tariffe per kWh sono definite in base alla taglia dell'impianto (vedi tabella); per gli impianti la cui domanda perverrà dal 2007 la tariffa decrescerà del 2%. Il decreto non considera nessun incentivo specifico per l'integrazione dell'impianto FV nell'edificio: gli impianti possono essere installati anche a terra.

Tariffe incentivanti del FV per 20 anni (domande 2005-2006)

| | |
|--|--|
| Impianti di potenza da 1 a 20 kW | 0,445 € |
| Impianti di potenza da 20 kW a 50 kW | 0,460 € |
| Impianti di potenza da 50 kW a 1.000 kW | 0,490 € kWh (valore massimo della tariffa soggetto a gara) da un ulteriore apposito contatore. |

L'**aggiornamento delle tariffe incentivanti** viene effettuato a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno sulla base del tasso di inflazione (dato Istat) riferito ai dodici mesi precedenti. Gli impianti che avranno diritto all'incentivazione saranno solo quelli entrati in esercizio dopo il 30 settembre 2005 e la cui domanda sarà presentata a un Soggetto Attuatore (indicato dall'Autorità, forse la Cassa Conguagli Energia) entro le date stabilite (la prima probabile scadenza potrebbe essere 31 dicembre 2005). Il decreto prevede anche specifiche condizioni per la cumulabilità del conto energia con altri incentivi (art.10); in particolare, le tariffe incentivanti sono ridotte del 30% se il soggetto che realizza l'impianto beneficia della detrazione fiscale (36% - in vigore sicuramente fino al 31/12/2005, ma che non sappiamo se verrà reiterata dalla prossima finanziaria); tali tariffe non verranno erogate se gli impianti hanno ricevuto incentivi pubblici in conto capitale superiori al 20% del costo di investimento o se usufruiscono dei certificati verdi. Va detto che il conto energia italiano è una sorta di "sistema di incentivazione misto o ibrido". Infatti, l'energia elettrica dall'impianto fotovoltaico potrà essere autoconsumata o immessa nella rete locale (quando la produzione eccede il consumo delle proprie utenze) e conteggiata da un ulteriore apposito contatore.

Per impianti sotto i 20 kW di potenza: alla tariffa incentivante sarà possibile sommare il risparmio dell'elettricità FV utilizzata dall'utenza e/o ceduta alla rete elettrica locale, che sarà scontata dalle bollette successive. Vale quindi il net metering, cioè quanto stabilisce la delibera 224 del 2000 dell'Autorità che disciplina le condizioni di scambio sul posto dell'energia prodotta da impianti FV con potenza non superiore a 20 kW (il prezzo di scambio è in base al contratto di fornitura dell'elettricità, in media intorno a 0,15 €/kWh).

Per impianti al di sopra dei 20 kW di potenza: si potrà sommare alla tariffa incentivante il risparmio consentito dall'autoconsumo dell'elettricità FV e il ricavato derivante dalla vendita delle eccedenze alla rete locale; quest'ultimo è definito dall'Autorità con la delibera n.34 del 2005, in cui vengono definiti i prezzi dell'energia ceduta alla rete: 0,095 (fino a 500 mila kWh/anno), 0,080 (da 500 mila a 1 milione di kWh/anno) e 0,070 (da 1 milione a 2 milioni di kWh/anno).

Per gli impianti con potenza superiore ai 50 kW è previsto invece un meccanismo di gara della tariffa.

Mentre per le altre due taglie (1-20 e 20-50 kW) l'elenco degli impianti aventi diritto alla tariffa incentivante è ordinato secondo la data di presentazione della domanda, nel caso degli impianti sopra i 50 kWp la graduatoria è in base al valore della tariffa incentivante richiesta: la priorità è data a quelle domande con il valore più basso di tariffa richiesta. Inoltre, per gli impianti con taglia da 50 a 1.000 kW il soggetto responsabile dell'impianto deve costituire una cauzione (pari a 1.500 € per kWp da installare) a titolo di penale in caso di mancata realizzazione dell'impianto nei termini previsti dal decreto.

Le domande per tutte le tipologie di impianti dovranno essere inoltrate trimestralmente al Soggetto Attuatore entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno.

Le tariffe incentivanti saranno riconosciute fino a quando la potenza cumulativa di tutti gli impianti che le ottengono raggiungerà la quota di 100 MW: 60 MW per gli impianti fino a 50 kWp e 40 MW per gli impianti da 50 kWp a 1 MWp. I costi dell'incentivazione degli impianti fotovoltaici non sono a carico dello Stato, ma saranno coperti con un prelievo sulle tariffe elettriche di tutti i consumatori (componente tariffaria A3), che comunque non dovrebbe superare la cifra di 0,0014 € per ogni kWh.